

N. R.G. 2116/2024



TRIBUNALE di TERAMO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt.415 comma 2° e 416 comma 1° c.p.c.. nel testo modificato con Legge 11/08/73 n°533;

FISSA

la discussione del predetto ricorso all'udienza del giorno **29/01/2025**

AVVERTE

Il convenuto che è suo onere costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno esser proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che in nessun caso potrà tenersi conto di documenti per i quali non sussista prova certa di tempestiva produzione;

MANDA

alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto, entro dieci giorni dalla data odierna, con rispetto di termini e formalità di legge.

Premesso

- che l'articolo 127 ter c.p.c. prevede quanto segue: “[I]. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
- [II]. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine



perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

[III]. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

[IV]. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

[V]. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”;

ritenuto

- che il presente procedimento rientri nell'ipotesi di cui all'articolo 127 ter c.p.c.;

P.Q.M.

- **dispone** che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, di cui all'articolo 127 ter c.p.c.;
- **assegna** a tal fine alle parti termine sino alle ore 9:30 del giorno dell'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni;
- **rappresenta** che il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
- **rappresenta** che nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- **invita** i difensori a limitare il contenuto delle dette note scritte alle sole istanze, deduzioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c. e a redigerle nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, preferibilmente tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- **invita** i difensori a produrre in via telematica, in occasione del deposito delle dette note



scritte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità;

- **riserva** all'esito l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso *“in relazione al rilevante numero di candidati che precedono (seppure illegittimamente) nella graduatoria in questione”* ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'ambito territoriale di Teramo;

rilevato che la graduatoria di riferimento è rappresentata *“dalle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Teramo”*;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la natura della controversia e la celerità nella definizione giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito internet del Miur e/o dell'ambito territoriale di Teramo;

PQM

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti di tutti gli iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del DM 89 del 21 maggio 2024, valide per il triennio 2024/2027, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Teramo a mezzo pubblicazione sul sito internet del Miur e/o dell'ambito territoriale di Teramo nell'area tematica a ciò demandata, con le modalità proposte nel medesimo ricorso, riservando, all'esito della discussione, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai controinteressati specificatamente individuabili **rispetto al punteggio rivendicato** (il controinteressato è individuabile nella persona iscritta in posizione immediatamente successiva o uguale a quella pretesa);



Autorizza ed invita le parti a fornire copia informatica dei rispettivi atti introduttivi in formato word e delle note autorizzate con il presente decreto, al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.matalucci@giustizia.it e ad avvertire con congruo anticipo l'eventuale pendenza o definizione di trattative di bonario componimento.

Teramo, 11/11/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Daniela Matalucci

